

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 644 e 972-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1985

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa
nella seduta del 6 marzo 1985*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE n. 644

Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e
degli esami per la professione di procuratore legale

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1984

CON ANNESSO

DISEGNO DI LEGGE n. 972

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

d'iniziativa dei senatori **BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI,
FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PISTOLESE,
POZZO e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

DEL QUALE LA COMMISSIONE PROPONE L'ASSORBIMENTO

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione nella seduta del 6 marzo 1985, che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea, è ispirato alla urgente necessità di far fronte alle esigenze connesse alle recenti riforme in tema di competenza del pretore, dettando, al contempo, una disciplina volta ad assicurare il più serio svolgimento dell'esercizio del patrocinio davanti alle preture da parte di laureati in giurisprudenza che non abbiano ancora superato l'esame di procuratore legale, e una più rigorosa regola in termini di ammissione all'esame stesso.

L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, stabilisce che i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17 del citato regio decreto-legge sono iscritti in uno speciale registro, tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza.

Con questa norma si viene a costituire, come presupposto per l'ammissione al patrocinio, la qualifica di praticante procuratore.

Si è preferita questa soluzione alle altre, di più complessa interpretazione e applicazione, imperniata rispettivamente sulle figure della sostituzione e della associazione.

Stabilito che l'ammissione all'esercizio del patrocinio avviene dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui sopra, e che tale esercizio è consentito, limitatamente alle preture del distretto che comprende l'ordine circondariale cui spetta la tenuta del registro speciale, per un periodo non superiore a quattro anni, si dispone che davanti alle medesime preture, in sede penale, i praticanti legittimati al patrocinio possano assumere la difesa d'ufficio, esercitare la funzione di pubblico ministero e proporre dichiarazioni

d'impugnazione sia come difensori che come rappresentanti del pubblico ministero.

In tal modo viene assicurata all'esercizio di patrocinio, convenientemente garantito dalla certificazione del procuratore del quale il praticante frequenta lo studio, quella pienezza di facoltà resa particolarmente necessaria a seguito della dimensioni nuove acquisite dal giudizio pretorile.

Sempre nella linea di un più controllato accesso all'esercizio della professione, è sembrato opportuno portare ad una durata non inferiore a due anni il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, n. 5, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 26, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale. Esame che, si dispone all'articolo 3, può essere sostenuto solo presso la corte di appello nel cui distretto i praticanti procuratori sono iscritti per la pratica, con la specificazione che, superato l'esame, l'iscrizione è consentita in un albo circondariale dello stesso distretto di corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto. Non occorre spendere troppe parole per illustrare il significato di disposizioni che tendono a porre fine a comportamenti assai diffusi, il più delle volte produttivi di immeritate nomine di lassismo per questo o quel distretto di corte d'appello.

L'articolo 4 del testo approvato dalla Commissione sancisce il diritto del procuratore legale di esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale è iscritto.

Si tratta di innovazione di grande momento che verrà a costituire un primo passo verso una futura prossima revisione delle carriere di procuratore legale ed avvocato, revisione caratterizzata dall'abbattimento di distinzioni che sul piano funzionale, soprattutto in materia penale, possono essere mantenute unicamente con riferimento all'ambi-

to territoriale. Una norma come questa dell'articolo 4 avrebbe potuto essere accompagnata da specifiche disposizioni concernenti la disciplina della commissione degli esami di procuratore legale e delle materie delle prove scelte. La Commissione ha preferito non affrontare questi problemi riservandone la regolamentazione a quella che sarà la nuova legge profesionale: e, invero, l'articolazione e la delicatezza delle questioni che su questa via debbono essere approfondite sono tali da inserirsi in una visione globale della disciplina della professione legale.

Con l'articolo 5 è parso conveniente stabilire espressamente che a quanti siano già abilitati al patrocinio davanti alle preture al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame si applichino le nuove norme sul patrocinio, sulla difesa d'ufficio e sull'esercizio della funzione di pubblico ministero davanti al pretore.

Le date differenziate previste all'articolo 6 per l'entrata in vigore rispettivamente dell'articolo 3 (determinazione della sede presso la quale si svolgono gli esami di procuratore legale), e dell'articolo 2 (durata del periodo di pratica per l'ammissione all'esame stesso) si spiegano con la necessità di tenere debito conto dei tempi di applicazione della legge nonchè delle prospettive dei giovani che si affacciano alla professione legale e che potrebbero avere preordinato determinate scadenze — ad esempio il servizio militare — con riferimento alla disciplina degli esami di procuratore legale attualmente in vigore.

Si propone infine l'assorbimento del disegno di legge n. 972 d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri, concernente modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

GALLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 644

(Estensore SAPORITO)

6 novembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Fa presente peraltro l'opportunità di dettare una disciplina transitoria, con riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1 (concernente l'esercizio del patrocinio da parte dei laureati in giurisprudenza iscritti nel registro speciale dei praticanti procuratori in associazione con avvocato o procuratore legale).

Quanto all'articolo 7, valuti la Commissione di merito se il riferimento ivi contenuto nell'anno 1986 sia bastevole o se invece non vada più opportunamente indicato l'anno successivo.

DISEGNO DI LEGGE N. 644

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

I laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, davanti alle preture del circondario nel quale sono iscritti per la pratica.

Il patrocinio di cui al comma precedente deve essere esercitato in associazione con avvocato o procuratore legale, nella forma prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**Art. 1.**

L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al Presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: " Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia " ».

(Segue: Testo del disegno di legge n. 644)

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Art. 3.

I praticanti procuratori debbono sostenere gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Art. 4.

La Commissione per gli esami di procuratore legale è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti. I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che la presiede; un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica; tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

I praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione in un albo circondariale nell'ambito del distretto della Corte d'appello presso la quale l'esame è stato sostenuto.

Soppresso

(Segue: Testo del disegno di legge n. 644)

La Commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

Art. 5.

Le prove scritte degli esami di procuratore legale sono due: una per il diritto civile o penale; l'altra per la procedura civile o penale.

Art. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sono applicabili a decorrere dalla data in

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 4.

Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

« I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti ».

Soppresso

Soppresso

Art. 5.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, possono esercitare, con effetto immediato, le funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto stesso, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 3 si applica a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del disegno di legge n. 644)

cui sarà indetta la sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Il periodo di pratica previsto dall'articolo 2 è richiesto a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1987.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 972

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BIGLA ED ALTRI

Art. 1.

I laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo di tempo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto nel quale sono iscritti per la pratica.

Il patrocinio di cui al comma precedente deve essere esercitato in associazione con avvocato o procuratore legale, nella forma prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

In tale periodo, per l'anno precedente alla data di indizione dell'esame di procuratore legale, il candidato deve aver esercitato il patrocinio di cui all'articolo 1.

Tale esercizio deve risultare da attestazione dell'Ordine presso il quale il candidato è iscritto, previa esibizione di copia autentica di verbali di udienza dai quali risulti nominativamente la presenza, come difensore, del candidato.

Art. 3.

I praticanti procuratori debbono sostenere l'esame di procuratore legale presso

la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Coloro che hanno superato l'esame di procuratore legale possono iscriversi soltanto ad un albo dello stesso distretto e possono chiedere il trasferimento ad un albo di altro distretto soltanto dopo tre anni di esercizio professionale.

Art. 4.

La commissione per gli esami di procuratore legale è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti.

I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che la presiede; un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica; tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

La commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

In ogni distretto sono costituite una o più commissioni, in ragione di una ogni 200 candidati o frazione superiore a 100.

In caso di costituzione di più commissioni i candidati sono ripartiti fra esse secondo l'ordine alfabetico, a cura dell'ufficio di segreteria della prima commissione.

Art. 5.

Le prove scritte dell'esame di procuratore legale sono due, ciascuna con possibilità per i candidati di scegliere fra tre temi, e precisamente: in una prova, fra diritto ci

vile o penale o amministrativo; nell'altra prova, fra la procedura civile o penale o amministrativa.

Art. 6.

Alle maggiori spese conseguenti alla applicazione del quinto comma dell'articolo 4 si provvede con le maggiori entrate conse-

guenti alla applicazione del terzo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2 e dei commi quinto e sesto dell'articolo 4 si applicano a partire da un anno dopo la entrata in vigore della presente legge.